

FATTURAZIONE ELETTRONICA

CHI?
COSA?
QUANDO?
COME?

PA



MMS PA



XML



DALLA FATTURAZIONE
ALLA
CONSERVAZIONE



OBBLIGATORIETA' DI
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
(Normativa)



FORMATO DELLE
FATTURE E
DECORRENZE
(Normativa)



SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
(Normativa)



CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA
(Normativa)



31 MARZO 2015

OBBLIGO

**DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



Servizio MMS PA

Affidandoti ad un soggetto che si dedica completamente alla Fatturazione alla PA, come SEFIN, **sarai sollevato da qualsiasi ulteriore attività.**

Ecco quello che SEFIN con MMS PA può fare per te:

Firma il
documento

XML


Manda il
documento

firmato al **Sdi**
e riceve ed
elabora le
risposte

Conserva
digitalmente il
documento
secondo la
legge.

E se non riesci a fornire il documento in formato XML? Nessun problema. con MMS PA ti mettiamo in condizione di produrre facilmente il file XML, E' compresa l'analisi dei file di input e l'individuazione degli indici mancanti e inoltre avrai a disposizione una semplice ed intuitiva interfaccia web per controllare i dati del documento, verificare le notifiche di errore o mancato invio.

IL WORKFLOW CON MMS PA



TIMELINE

EMMISSIONE XML
CON DATA DELLA
PRODUZIONE DELLA
FATTURA (DA PARTE
DEL GESTIONALE
DEL FORNITORE)

IL FILE XML VIENE
INOLTRATO AL SdI (se
in 15 giorni la fattura non
viene consegnata il SdI
invia una notifica di non
consegna) La durata
dipende
dall'accettazione del SdI
quindi dal superamento
dei controlli

CONSEGNA ALLA PA,
RILASCIO NOTIFICA DI
RICEZIONE (ENTRO 15
GIORNI CONFERMA DI
VALIDITA' dopo di che il
SdI notifica che sono
decorsi i termini)

APPOSIZIONE DELLA
FIRMA DIGITALE E
RIFERIMENTO
TEMPORALE. La durata del
passaggio da t0 a t1
dipende dall'organizzazione
del fornitore e/o dalla
presenza di un intermediario

II FILE HA SUPERATO I
CONTROLLI DEL SdI
CHE COMUNICA LA
RICEZIONE E LO
INOLTRA ALLA PA
(max in 15 giorni)

CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA A
NORMA DELLA
FATTURA (MMS
PA): gestione e
conservazione del
file xml e delle
notifiche

T0

T1

T2

T3

T4

T5

SEGUI il percorso della tua FATTURA!

Puoi verificare on line se le fatture che hai emesso sono arrivate correttamente al destinatario.

Puoi leggere le notifiche del

SDI in caso di rifiuto. Puoi leggere le motivazioni del mancato recapito o rifiuto di una determinata fattura.

Puoi visionare il **file XML originale** e fare il download sul tuo pc.

MMS PA

Ciao Roberto,
Esci dal sistema MMS-PA
ultimo accesso:
22/02/2015 14:00

REPORT ACCIONT

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI DELLA FATTURA

INSERISCI DEI PARAMETRI DI RICERCA:

Da data di inserimento: 09/12/2014 a (data): 22/02/2015 tipo documento: Seleziona
Ragione Sociale: Ospedale Belli di Rho esito: Seleziona numero fattura:
Stato notificato: Seleziona anno: Seleziona

CERCA

Esito positivo ■ Decorrenza termini ■ In attesa di esito ■ Fattura non inviata ■ Esito negativo ■

REPORT RICERCA:

	Numero Fattura	Anno	Tipo di documento	Data fattura	Data inserimento	Data invio	Data ultima modifica	Codice IPA	Ragione Sociale destinatario	File originale	Stato Notifica
	PA/0002348	2014	FATTURA	09/12/2014	09/12/2014 14:30	09/12/2014	09/12/2014	NN33RTG	Ospedale Belli di Rho	be0012000.xml	EN
	PA/0011143	2015	FATTURA	15/01/2015	15/01/2015 15:22	15/01/2015	15/01/2015	NN33RTG	Ospedale Belli di Rho	be0013000.xml	NS
	PA/0011143	2015	FATTURA	22/02/2015	22/02/2015 17:18	22/02/2015	22/02/2015	NN33RTG	Ospedale Belli di Rho	be0013000.xml	

pagina 1 di 1 - vai a pagina 1

SEFIN s.p.a. soluzioni nel telematico
www.sefin.it, Viale Zara 10, Milano, p.IVA 04919090151

SCOPRI DI PIU'

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007,

stabilisce il **divieto per le amministrazioni pubbliche** (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali)

di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di **emissione, trasmissione e conservazione** del documento.

Le fatture per le aziende con amministrazione tradizionale invece possono continuare a essere cartacee ma questo significa trovarsi a gestire due flussi diversi per la stessa tipologia di documento.



NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



Decreto nel giugno 2013 l'obbligo a partire dal

6 Giugno 2014

Il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore

il **decreto Ministero**

Economia e Finanze

n.55 del 3 aprile 2013,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche

ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” - che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di **fatturazione elettronica verso le PA**. Da un punto di vista operativo gli enti pubblici devono adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione. Dall'altro, i fornitori privati devono sviluppare modalità di gestione elettronica dei flussi documentali riorganizzando l'intero ciclo attivo di fatturazione. Al fine di introdurre una regolamentazione unica a livello nazionale, l'obbligo che inizialmente era stato previsto genericamente per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali è stato allargato anche alle amministrazioni locali che sono quindi vincolate al rispetto delle stesse regole applicabili a quelle centrali.

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



**Legge n.244 del 24
dicembre 2007** (Legge

Finanziaria 2008) - **art. 1. commi**

209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del
28/12/2007)

La legge istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



Decreto 7 marzo 2008

(Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008)

Primo decreto attuativo della **Legge**

n.244 del 2007 che individua nell'Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.



Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013

(Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013)

Secondo decreto attuativo della Legge n.244 del 2007 che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la PA.

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



Circolare Interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n.55 (Circolare n.1 del 31 marzo 2014)

La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dai fornitori delle PA che dalle PA stesse.



Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014

(Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014)

L'articolo 25 del DL 66/2014 definisce l'anticipazione dell'obbligo di fattura elettronica al 31/3/2015, nell'ambito di un più ampio programma di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



Direttiva 2014/55/UE
del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16
Aprile 2014 (pubblicata in gazzetta
il 6 Maggio 2014)

La Direttiva fornisce indicazioni per uniformare i formati elettronici in tutti gli stati membri della UE In caso di appalti pubblici. La standardizzazione europea dei contenuti della fattura elettronica nel caso di appalti pubblici prende il via il 26 maggio con l'obiettivo di garantire un utilizzo limitato a livello europeo di formati diversi. Gli Stati Membri dovranno: a) recepire la norma nelle singole normative nazionali entro il 27 novembre 2018; b) accettare esclusivamente e obbligatoriamente solo fatture conformi al nuovo modello standard entro 18 mesi dall'adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della direttiva.

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



**Circolare n. 18/E del
24/6/2014 in materia
di utilizzo della fattura
elettronica,** e chiarimenti su alcuni
aspetti relativi all'obbligo di fatturazione

Con questa Circolare dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica nonché, nella Parte II, sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione. Nella fattispecie vi è contenuta una interessante definizione, al punto 1.1, di Fattura Elettronica.



Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate con cui si introduce la Circolare

18/E e si fornisce una sintesi dei temi in
questa trattati.

Breve comunicato che descrive in sintesi il
contenuto della Circolare 18/E.



Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015

sulle modalità e termini per il versamento
dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni

Con questo decreto viene descritto il
meccanismo di scissione dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali le
amministrazioni non siano debitori d'imposta ai
sensi della normativa in materia di imposta sul
valore aggiunto.

NORMATIVA

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



**DM del 17 giugno
2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.
146 del 26 giugno
2014** sulle nuove regole per la
conservazione elettronica dei documenti fiscali

Con questo DM viene eliminato l'obbligo di conservazione quindicinale delle fatture. Il processo di conservazione va quindi completato, anche per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale. Non va più inviata alle Agenzie fiscali l'impronta dell'archivio. È richiesta l'indicazione in dichiarazione dei redditi di avere optato per la conservazione elettronica dei documenti fiscali. Invece del pagamento dell'imposta di bollo in acconto e a saldo, è ora previsto il versamento in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e le fatture elettroniche, quando assoggettate, devono contenere l'annotazione di assolvimento dell'imposta secondo le nuove regole.

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA



**Pubbliche
Amministrazioni
destinatari del DM
55/2013 coinvolte a
partire dal 6 Giugno
2014**

Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco Istat (Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 196/2009). L'elenco è abbastanza corposo e comprende:

- Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
 - Presidenza del Consiglio dei ministri.
 - Ministeri.
 - Agenzie fiscali.
- Enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro, e cioè:
 - Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia.
 - Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali.
 - Enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere.
 - Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni. Enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).

I decreti prevedono il divieto di pagamento di fatture di formato diverso da quello elettronico da parte della PA, anche se valide, a partire dalle seguenti date:

Date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica verso la PA

6 Giugno 2014

per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (DM 55/2013).

31 Marzo 2015

Per le altre amministrazioni centrali incluse nell'elenco Istat e per le amministrazioni locali; la data di decorrenza per le amministrazioni locali è stabilita dall'emanando **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione (DL 66/2014)**. Pubblica Amministrazione e fornitori devono quindi adeguarsi velocemente alle nuove norme e avere o appoggiarsi ad un servizio accreditato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per essere pronti e non avere problemi al momento opportuno.

NORMATIVA

Formato delle fatture elettroniche e caratteristiche

Le fatture devono essere in **formato xml**, denominato PA, unico formato accettato dal SdI.

Il codice xml non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite dall'apposizione della **firma elettronica qualificata** di chi emette la fattura.

La trasmissione della fattura elettronica è vincolata alla presenza di un codice identificativo univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle informazioni sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Sulle fatture dovranno essere presenti i dati e le informazioni indicate nell'allegato A del decreto (paragrafi 3 e 4) e cioè:
Le informazioni obbligatorie per legge (rilevanti ai fini fiscali).
Una serie di dati previsti dal decreto:
Indicazioni sul soggetto trasmittente con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione.
Indicazioni sull'amministrazione destinataria identificata con un codice.



NORMATIVA

Invio della fattura elettronica

Il procedimento di invio della fattura elettronica alla PA prevede che il fornitore:
Crea la fattura elettronica in formato xml secondo le regole tecniche e la struttura sintattica definita dalle norme (dettagli sul sito www.fatturapa.gov.it). Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata). Apponga il riferimento temporale che attesta e certifica l'esatto momento di apposizione della firma. Trasmetta la fattura alla PA attraverso **uno dei cinque canali** previsti dalla legge.

Per la creazione della fattura in formato xml i fornitori della PA possono:

Agire direttamente con strumenti interni.

Avvalersi di Intermediari Abilitati (connessi con il SdI).

Utilizzare strumenti specifici messi a disposizione dalla PA.

Canali di trasmissione della fattura elettronica

L'invio della fattura elettronica può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Apponga la firma digitale (o elettronica qualificata).

Invio via web.

Servizio SDICoop - Trasmissione.

Servizio SDIFTP.

Servizio SPCoop - Trasmissione



NORMATIVA

Sistema di interscambio (SdI)

Infrastruttura gestita da:

Agenzia delle Entrate.

Ministro dell'Economia e delle Finanze.



A livello operativo: **Sogei.**

E' il punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione. Il SdI svolge le seguenti funzioni:

Riceve i flussi di fatture elettroniche destinate alla PA e li destina verso i pubblici uffici di competenza (funziona come centro di accentramento e smistamento).

Al momento del ricevimento della fattura elettronica, effettua alcune verifiche di correttezza formale dei messaggi ricevuti.

Segnala la mancata presa in carico della fattura al mittente se i controlli di cui al punto precedente danno esito negativo (notifica di scarto con indicazione del motivo e richiesta di trasmissione della fattura elettronica corretta).

Segnala l'avvenuta presa in carico se i controlli danno esito positivo (ricevuta di consegna).

Consegna le fatture conformi all'ufficio di competenza o all'intermediario abilitato (non ci sono ad oggi specifiche discipline al riguardo quindi potrebbero essere, per esempio, provider EDI, provider che effettuano servizi di conservazione sostitutiva, commercialisti abilitati alla trasmissione delle comunicazioni telematiche, banche etc).

NORMATIVA

Sistema di interscambio (SdI)



Ricezione della fattura elettronica

La PA può ricevere la fattura elettronica secondo le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Servizio SDIFTP.
- Servizio SPCOOP – Ricezione.

Anche per la PA, come per i fornitori, è necessario un preventivo accreditamento presso il SdI per consentire un corretto recapito delle fatture elettroniche e delle notifiche (la modalità di ricezione deve essere conosciuta dal SdI).

Utilizzando lo stesso canale usato per la ricezione, dopo aver ricevuto la fattura, la PA può esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nel file.

Attori

Operatori Economici: fornitori di beni e servizi alla PA (anche la PA stessa può essere un operatore economico); per la gestione della fatturazione elettronica possono avvalersi di intermediari e possono essere loro stessi intermediari offrendo i propri servizi ad altri operatori economici po alla PA.

Pubblica Amministrazione: soggetto destinatario delle fatture in formato elettronico, ricevute tramite il SdI.

Intermediari: coloro che inviano o ricevono la fattura elettronica per conto dell'operatore economico e/o della PA.

Sistema di Interscambio: "snodo" tra i soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica.

NORMATIVA

Sistema di interscambio (SdI)

Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche

Tutti i canali di trasmissione della fattura elettronica prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione e garantiscono la messa a disposizione del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve.



Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche:

Il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua una serie di controlli.

In caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente.

Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario.

Nel caso di **buon esito della trasmissione**, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una **notifica di mancata consegna**; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio.

Il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di **riconoscimento/rifiuto della fattura**, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.

NORMATIVA

Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per privati



Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).

La legge di Stabilità recepisce nell' articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.



Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.

La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.



NORMATIVA

Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per privati



Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.



Decreto del 23 gennaio 2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, numero 27).

Il decreto disciplina, ai fini tributari, l'emissione, la conservazione e l'esibizione dei documenti informatici, nonché la conservazione digitale dei documenti analogici

NORMATIVA

Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per privati



Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 36/E del 6 dicembre 2006. Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.

La circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in tema di adempimenti fiscali relativi ai documenti informatici. La stessa ha anche stabilito la possibilità di portare in conservazione elettronica sostitutiva solo parte delle fatture emesse o ricevute creando degli appositi sezionali per i registri IVA.

NORMATIVA

Normativa di riferimento su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva per privati



Circolare Agenzia delle Dogane numero 5/D del 25 gennaio 2005. Decreto Ministeriale del 23/1/2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". Campo di applicazione.

La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas energia elettrica, raccolta trasposto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, etc. devono essere conservate secondo le regole previste nel Decreto Ministeriale del 23/01/2004.



Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate numero 158/E del 15 giugno 2009. Consulenza giuridica Associazione e Ordini Professionali - Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004 e fatturazione elettronica – risposta a quesiti.

La risoluzione risponde a una serie di quesiti e relative soluzioni proposti da Assinform per agevolare il transito verso la digitalizzazione della documentazione fiscale in particolare per quanto riguarda gli aspetti della conservazione digitale e della relativa tempistica.

IN CONCLUSIONE PER
FATTURARE DIRETTAMENTE ALLA PA
AVRESTI BISOGNO
DI QUESTE **5** COSE:



Un modulo di fatturazione che
usi il formato elettronico

XML



La strumentazione hardware e la chiave
elettronica per firmare:

FIRMA DIGITALE

Un indirizzo di posta elettronica
certificata per inoltrare
la fattura al SDI

PEC



Le competenze per rielaborare gli esiti
prodotti dal SDI

GESTIONE NOTIFICHE SDI



Un sistema di archiviazione elettronica per
conservare la fattura

**CONSERVAZIONE
DIGITALE A NORMA**

CON IL SERVIZIO
MMS PA
DI SEFIN PUOI
CONTINUARE A
PRODURRE LE
FATTURE COME
HAI SEMPRE
FATTO! AL RESTO
PENSIAMO NOI.

Chiedi
informazioni



Compliance normativa con SEFIN:

Servizio di consulenza

Assistenza al cliente

Sefin si fa carico dei costi,
anche organizzativi

Sefin si assume la
responsabilità di un servizio
sempre compatibile e
ottemperante



+39.02.69.365.261

mms@sefin.email

Chiedi
informazioni

